

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Ottava Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei seguenti magistrati:

Dr.ssa Renata Palmieri - Presidente relatore Dr.ssa Rita DI SALVO - Giudice
Dr. Marcello Amura - Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. (...) R.G., avente ad oggetto: querela di falso e vertente tra: GI.SA., nato a (...), con studio in (...), quale procuratore di se stesso ed in giudizio di persona ATTORE
E

COMUNE DI PORTICI, (...) in persona del Sindaco pro tempore, dott. V.Cu., con sede in (...), elettivamente domiciliata in (...), presso lo studio dell'avv. Fr.D. (...), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti

CONVENUTO NONCHÉ'

PUBBLICO MINISTERO, presso la Procura della Repubblica in sede INTERVENTORE EX
LEGE

Oggetto: querela di falso

Conclusioni: come da verbale di udienza del 01/12/2014 -FATTO E DIRITTO

Si premette che la presente sentenza viene pronunciata facendo riferimento agli artt. 132 codice di procedura civile e 118 disp. att. c.p.c., disposizioni applicabili ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge 18/6/2009 n. 69. A)

PREMESSA L'ITER PROCESSUALE

Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Portici in data 08/10/2010, Gi. Sa. si opponeva ex art. 22 1 689/1981 al verbale di accertamento di infrazione n. (...) al codice della strada elevato in data 27/05/2010 dai (...) di Portici e notificato il 15/9/2010.

In base a tale verbale il veicolo tg. (...) di proprietà del signor Gi. Gi., era stato illegittimamente trovato in sosta in una zona di divieto permanente.

L'attore affermava innanzi al GIUDICE DI PACE l'illegittimità del verbale affermando, infatti, di avere trovato, sul parabrezza del veicolo sopraindicato, in data 27/05/2010, foglio di preavviso relativo al verbale oggetto del presente giudizio per infrazione di sosta in uno stallo riservato ai motocicli.

Il signor Gi. Sa. affermava, quindi, che il suddetto foglio di preavviso deduceva una infrazione (ossia, appunto, la sosta in stallo destinato ai motocicli) differente rispetto a quella che risultava in seguito indicata nel verbale di contravvenzione, notificato in data 15/09/2010 (ossia sosta in una zona di divieto permanente), verbale riportante lo stesso numero del foglio di preavviso rinvenuto sull'automobile, facendo sì, quindi, che lo stesso verbale dovesse essere dichiarato illegittimo e

annullabile per insanabile incertezza relativa all'infrazione commessa dal deducente, derivante dalla difformità dei due atti.

In relazione a tale controversia in primo grado (fascicolo recante n 4076/2010 RG) il Comune di Portici faceva pervenire note difensive insistendo per la validità del verbale oggetto del presente giudizio.

Con sentenza n. 3789/10, emessa dal Giudice di Pace di Portici, dottor Io., in data 16/12/2010, il Giudice di Pace di Portici rigettava l'opposizione compensando le spese sottolineando in primo luogo che il ricorrente avrebbe dovuto specificare motivi di opposizione non avverso l'atto di preavviso ma avverso il definitivo verbale dei (...).

Il Giudice di Pace di Portici affermava, inoltre, che le dichiarazioni rese dall'agente di polizia dovevano considerarsi assistite da fede privilegiata, superabile solo con la proposizione di querela di falso.

Gi. Sa. proponeva appello innanzi al Tribunale di Napoli sezione distaccata di Portici avverso la predetta sentenza pubblicata in data 21/02/2011 e non notificata, giudizio che prendeva numero (...) sez dist Portici (GU dr F.No.).

L'appellante chiedeva la riforma della summenzionata sentenza di primo grado, adducendo come primo motivo d'appello l'errore effettuato dal Giudice di prime cure nel ritenere che il ricorrente avesse voluto contestare non già al verbale ma al solo foglio di preavviso rinvenuto sul parabrezza dell'automobile.

Affermava, infatti, l'allora appellante che, dagli atti di primo grado, poteva facilmente evincersi la sua volontà di opporsi al verbale notificato, essendo stato il riferimento al foglio di preavviso utilizzato esclusivamente come mezzo di prova, da cui dedurre la non conformità sussistente tra i due atti, nella parte in cui veniva ad essere indicata, nel verbale notificato, una infrazione difforme rispetto a quella indicata nel foglio di preavviso.

L'allora appellante assumeva, inoltre, che, in ogni caso, lo stesso atto di preavviso doveva considerarsi suscettibile di autonoma impugnazione, in quanto considerabile come atto di avvio di un procedimento amministrativo culminante nella notifica del verbale di contravvenzione ai sensi dell'art. 201 del codice della strada.

Come secondo motivo di appello, l'attuale querelante assumeva che il verbale dei (...) non poteva considerarsi coperto da fede privilegiata, in quanto le dichiarazioni rese dagli agenti in merito alla loro sottoscrizione risultavano essere state raccolte non in udienza, dinanzi al giudice di primo grado, bensì dinanzi all'ente di appartenenza, dovendosene, quindi, dedurre la loro non validità.

L'attuale querelante, quindi, citava in giudizio in grado di appello il Comune di Portici e concludeva, chiedendo al Giudice di Appello di:

- Preliminarmente, sospendere la provvisoria efficacia esecutiva del verbale di accertamento n. (...) del 27/05/2010 e/o della sentenza impugnata;

- Nel merito, dichiarare illegittimo il verbale di accertamento n. (...) del 27/05/2010 e quindi annullarlo;

- Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in appello, il COMUNE DI PORTICI chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del doppio grado. Il Giudice dr F.No. concedeva alle parti termine per note, nelle quali l'appellante proponeva in via subordinata querela di falso incidentale nei confronti del verbale di contravvenzione n. (...) del 27/05/2010 della Polizia Municipale di Portici.

Il Giudice adito rimetteva il fascicolo interamente al Tribunale di Napoli per la decisione della querela di falso.

Il fascicolo (di appello avverso sentenza del giudice di pace e di contenstuale querela di falso incidentale)prendeava presso la sede centrale numero 130/2012 Rg ed era assegnato alla Vili sezione civile alla cognizione del G. dr F.Gr. che fissata la comparizione delle parti, e effettuate de ordinanze di rinvio ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 15/4/2013 disponeva con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.

Accadeva poi che in data 28/11/2011 notificava al Comune di Portici nella persona del procuratore costituito "comparsa riassuntiva per querela di falso "in cui proponeva querela di falso avvero il verbale dei (...) di Portici n. (...) del 27/05/2010. L'attuale querelante, signor Gi. Sa., ritenuto che il predetto verbale doveva considerarsi falso e, quindi, illegittimo, nella parte in cui contestava una infrazione di sosta in divieto permanente, atteso che, nel luogo dell'evento, ossia alla via (...) in Portici, all'altezza del civico 15, risultava prescritto un divieto di sosta in uno stallo riservato ai motocicli, come riportato nel foglio di preavviso n. (...) del 27/05/2010, rinvenuto sul parabrezza dell'auto M. tg. (...)

Il querelante citava in giudizio il Comune di Portici, chiedendo a questo Collegio di:

- Preliminarmente, ordinare al Comune di Portici il deposito, ai sensi dell'art. 223 c.p.c. del preavviso del verbale n. (...) dei 27/05/2010 e del verbale di contravvenzione (...) del 27/05/2010 notificato in data 15/09/2010;

- Rivolgere interpello al Comune di Portici se intenda avvalersi del verbale n. (...) del 27/05/2010 e del verbale di contravvenzione n. (...) del 27/05/2010;

- In caso di risposta positiva all'interpello, ammettere prova per testi;

- All'esito dichiarare falso e quindi illegittimo il verbale di contravvenzione n. (...) del 27/05/2010 notificato in data 15/09/2010;

- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Si costituiva, quindi, con comparsa di costituzione e risposta, il Comune di Portici, in data 08/03/2012, affermando innanzitutto che l'operato del giudice di primo grado doveva considerarsi assolutamente incensurabile, non essendo stato compiuto dallo stesso Giudice alcun errore rilevante, in considerazione del fatto che lo stesso Giudicante aveva correttamente affermato che l'opposizione al verbale di accertamento di contravvenzione doveva avvenire sulla base di motivi pertinenti all'atto stesso e non a fattispecie diverse, riguardanti, in questo caso, l'atto di preavviso; deduceva poi che il querelante non si era opposto al verbale n. (...) del 27/05/2010 né aveva contestato il divieto di sosta in via (...) in Portici e neppure aveva escluso di avere parcheggiato la sua automobile M. tg. (...) nel giorno e nell'ora riportati in verbale.

Il querelante, infatti, si limitava a dichiarare la illegittimità del verbale, poiché dal confronto con il foglio di preavviso derivava una - incertezza sulla infrazione commessa.

Il Comune di Portici asseriva, inoltre, che il foglio di preavviso non poteva essere considerato un documento sostitutivo del verbale, essendo solo quest'ultimo il provvedimento amministrativo con il quale il trasgressore viene messo ufficialmente al corrente della multa, tanto che lo stesso preavviso può anche contenere meno informazioni del verbale o può addirittura non essere rilasciato, essendo un atto informale e non obbligatorio.

Per questo motivo, doveva essere considerata la pacifica giurisprudenza secondo cui, in presenza di imprecisioni, si deve attendere l'arrivo del verbale definitivo, il quale è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso delle dichiarazioni nello stesso contenuto ed è quindi annullabile solo ove vi siano vizi di forma.

A questo punto, il querelato convenuto Comune di Portici affermava che il querelante non aveva contestato l'erroneità della contravvenzione notificata, non affermando che non fosse presente nel luogo suddetto un divieto di sosta permanente, ma semplicemente eccependo l'incertezza derivante dalla diversità di contenuto tra il verbale stesso e il foglio di preavviso.

Inoltre, il querelato Comune di Portici affermava che, in relazione alla fede privilegiata del verbale, doveva asserirsi che ad avere tale efficacia è l'atto finale procedimentale redatto, ossia il verbale n. (...) del 27/05/2010.

Il convenuto Comune di Portici affermava, inoltre, che la segnaletica all'altezza del civico (...) del Comune di Portici corrispondeva alla fattispecie astratta indicata nel verbale e che la mancata specificazione nel corpo del verbale che in quel punto la sosta era riservata ai motoveicoli non poteva andare ad inficiare la legittimità del verbale redatto, non essendo, quindi, stato compiuto alcun falso dall'agente accertatore nel verbale n. (...) del 27/05/2010.

Il querelato Comune di Portici concludeva, quindi, chiedendo all'Adito Collegio di:

- Rigettare integralmente l'atto di citazione dell'avv. Sa. Gi., 'poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto;
- Condannare l'istante alla refusione di tutte le spese ed onorari di giudizio.

Nel corso della prima udienza, in data 26/03/2012, dinanzi al Giudice Istruttore veniva confermata da Gi. Sa. ex art. 99 disp att c.p.c. la querela di falso, circostanza della quale il Giudice Istruttore dava atto, ordinando, quindi, la consegna al PM del verbale di udienza e dell'atto di querela e rinviando ex art. 183 c.p.c. all'udienza del 01/10/2012.

A tale udienza, il Giudice Istruttore, vista la richiesta di reintegrazione nei termini formulata da parte convenuta, ammetteva la integrazione delle difese per la stessa, ed ordinava, ex art. 224 c.p.c., il sequestro del preavviso di verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Portici in data 27/05/2010 n. (...) e del relativo verbale notificato in data 15/09/2010.

All'udienza del 07/02/2012, alla presenza del PM, dottoressa Go.Va. e del Cancelliere dottor Pe.Ti., si procedeva al processo verbale di deposito del documento nelle mani del cancelliere rinviando all'udienza del 23/09/2013, all'esito della quale il Giudice Istruttore si riservava sulla causa.

Sciolta la riserva, con ordinanza del 27/09/2013 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 1/12/2014, sottoponendosi alle parti ex art. 101 c.p.c. la questione dell'estinzione del fascicolo n. 130/2012 RG.

All'udienza del 23/02/2015 la causa veniva riservata alla decisione del collegio con i termini di legge ex art. 190 c.p.c..

B) il MERITO.

Preliminarmente deve essere sottolineato che ritiene il Collegio che l'estinzione del giudizio n. 130/2012 RG determini sia l'estinzione del giudizio di querela di falso incidentale, sia del giudizio di appello a sentenza del giudice di pace con conseguente relativo passaggio in giudicato della sentenza impugnata n. 3789/10, emessa dal Giudice di Pace di Portici, dottor Io., in data 16/12/2010,

Nondimeno trattandosi di pronuncia estintiva non è precluso a Gi. Sa. di ottenere la decisione del merito della querela di falso azionata nel presente giudizio n. (...) da qualificarsi come querela principale.

La causa viene dunque alla decisione del Collegio per la questione relativa alla proposta querela di falso, nei confronti del verbale dei (...) n. (...) del 27/05/2010.

Vale altresì ricordare che sulla scorta di tale verbale, i (...) hanno provveduto a notificare all'attore una contravvenzione derivante dall'aver sostato con la sua autovettura in una zona che presentava divieto di sosta permanente ex art. 7 CODICE DELLA STRADA

Tale premessa appare utile al fine di definire correttamente l'oggetto della cognizione di questo Tribunale, che è limitata unicamente all'accertamento della eventuale falsità del verbale, in quanto, secondo l'attore, non coincidente con quanto indicato nel foglio di preavviso recante lo stesso numero e rilasciato dai (...) di Portici.

Il querelante come motivo della dedotta falsità deduce l'assoluta incertezza in ordine alla contravvenzione addebitata, incertezza derivante dalla non corrispondenza sussistente tra i due atti, ossia tra il foglio di preavviso e il verbale definitivo, non essendo, in quest'ultimo atto, indicato che,

nel luogo dell'infrazione, era presente un divieto di sosta con sosta riservata ai soli motocicli, ma essendo, al contrario, indicato un generico divieto di sosta permanente.

Tanto premesso, merita di essere ricordato che la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che: "Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dello stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c. c., - l'esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento." (cfr. Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 12545 del 25/11/1992).

Ed ancora: "La querela di falso è sempre necessaria per contestare la veridicità del verbale con il quale i vigili hanno rilevato infrazioni al codice della strada". (cfr. Cass. Civ. sentenza del

11/09/2010, n. 19416) e che "L'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti", (cfr. Cass. Civ. sentenza del 03/01/2014, n. 38).

In relazione, inoltre, al valore del foglio di preavviso, deve essere ricordato che la Suprema Corte di Cassazione ha, in più occasioni, affermato che si tratta di un atto non obbligatorio (Cass. Civile, sentenza n. 5447 del 09/03/2007), che, quindi, non può essere equiparato al verbale di accertamento notificato al trasgressore, unico atto pubblico con validità fino a querela di falso e unico atto idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 del codice della strada. (Cassazione Civile, I sezione, Sentenza n. 5875 del 24/3/2004).

La Corte di Cassazione, inoltre, con ordinanza del 25 gennaio 2012 n. 1067, ha affermato, proprio in tema di eventuale difformità tra foglio di preavviso e verbale di accertamento, che lo stesso foglio di preavviso non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall'amministrazione procedente e che, quindi, è al solo verbale di contestazione che deve aversi riguardo per determinare la tempestività e la completezza della contestazione in quanto "il preavviso di verbale che viene lasciato sul veicolo rinvenuto in divieto di sosta non fissa definitivamente le ragioni della sanzione, che sono determinate soltanto dal verbale notificato dall'amministrazione procedente. E ad esso che occorre avere riguardo sia quanto alla tempestività che alla completezza della contestazione".

Assunta, quindi, la mancata efficacia di atto pubblico in capo al foglio di preavviso, dovendosi, quindi, considerare unico atto pubblico il verbale definitivo, come rilevato da pacifica giurisprudenza di Cassazione, questo Collegio ritiene non rilevante qualsiasi collegamento, nella domanda attorea di querela di falso, tra il contenuto del summenzionato foglio di preavviso e il contenuto del verbale, unico documento avente valore di atto pubblico e unico atto a dover essere considerato non solo completo e definitivo, nonché meritevole di impugnativa a querela di falso, a nulla rilevando, quindi, che il suddetto atto, ossia il foglio di preavviso, non sia stato depositato in corso di causa dai (...) (in quanto distrutto o perduto), proprio in considerazione della sua carenza di efficacia probatoria e dell'inutilità di un simile documento nella valutazione della veridicità del verbale definitivo.

La querela deve, quindi, essere ricondotta unicamente nei confronti del contenuto del verbale definitivo, notificato al querelante con le modalità ordinarie, in quanto unico atto pubblico avente fede privilegiata, suscettibile, quindi, di querela di falso.

A questo punto, passando al merito della questione, occorre ricordare la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che: "la sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva) ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che - pur se, come nella specie, attivato in via incidentale - è comunque autonomo che ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata", (cfr. Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2007, n. 12399)

Ed ancora: "la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a "far fede", a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento,

eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia "erga omnes", e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio" (cfr. Cassazione civile, sez. I, 20 giugno 2000, n. 8362).

Come può evincersi dalla più pacifica giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, quindi, la querela di falso deve essere indirizzata all'eliminazione di un atto indicato come falso, considerando come falsità sia quella materiale che quella ideologica.

La falsità di un atto pubblico suscettibile di querela di falso, quindi, può investire sia il profilo estrinseco del documento (avendosi in questa ipotesi una falsità materiale), sia lo stesso documento nella sua "genuinità", manifestandosi sia nelle forme della contraffazione (ad es. la formazione del documento da parte di chi non ne è l'autore apparente) che dell'alterazione (ad es. la modifica del documento originale).

Nel caso in cui la falsità concerna la verità e veridicità dell'atto pubblico, ossia, quindi, l'enunciazione falsa del suo contenuto, si ha un caso di "falsità ideologica", la quale, per pacifica giurisprudenza, può formare oggetto di querela di falso, limitatamente per ciò che concerne l'"estrinseco" del documento, come nel caso dell'atto pubblico del notaio che falsamente attesta la veridicità di una dichiarazione compiuta innanzi a lui (cfr. Cass. N. 2857/1979).

In relazione all'ipotesi di contraffazione del documento, la Cassazione ha escluso il dolo relativo al delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593)

Inoltre, in tema di falso ideologico, la giurisprudenza della Corte stessa ha affermato che: "la falsità ideologica può essere consumata anche mediante un'attestazione incompleta, ogniqualvolta il contenuto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza" (Cass. Sez. V, n. 6244 del 14/01/2004)

Ancor più di recente, è stato precisato che "la falsità in atto pubblico può integrare il falso per omissione allorché l'attestazione incompleta - perché priva dell'informazione su un determinato fatto - attribuisca al tenore dell'atto un senso diverso, così che l'enunciato descrittivo venga ad

assumere nel suo complesso un significato contrario al vero" (Cass. Sez. V, n. 45118 del 23/04/2013)."

Ciò significa che la querela deve essere dichiarata inammissibile ogniqualvolta non sia possibile riscontrare la presenza di ipotesi di falso materiale in grado di alterare l'essenza stesso dell'atto (in ipotesi rileva anche l'eventuale dolo del contraffattore) o di falso ideologico, anche relativo ad una attestazione incompleta, che vada, anche in questo caso, ad alterare totalmente il senso e significato del documento oggetto di querela di falso.

E' necessario a questo punto ricordare che, in relazione all'inammissibilità della querela di falso, la Cassazione ha affermato che laddove, "controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento (configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto e tale da non esigere una ulteriore indagine di fatto), la querela di falso non è ammissibile" (cfr. Cass. n. 6375/1982; Cass. n. 8925/2001).

Di guisa che questo Collegio ritiene inammissibile la querela di falso proposta dall'attore, signor Gi. Sa., in quanto la, fattispecie sottoposta alla sua attenzione non risulta inseribile né nella categoria di falso materiale né in quella di falso ideologico.

Innanzitutto rileva evidenziare che l'esistenza del divieto di sosta alla via (...) in Portici risulta provata con rilievo fotografico depositato nel fascicolo di parte convenuta da cui si evince che nella strada in oggetto la sosta era consentita ai soli motocicli e non ad autovetture.

Non è poi contestato dal querelante la sosta nella zona con il proprio autoveicolo nella zona medesima.

Il PM con conclusioni scritte del 28/10/2013 ha richiesto il rigetto della querela, essendo pacifico il divieto di sosta per autoveicoli.

Ritiene il Collegio non rilevante la circostanza per cui nel verbale dei (...) di Portici, oggetto della presente querela, veniva indicata la infrazione di sosta in divieto permanente, nonostante la stessa area fosse passibile di sosta per i motocicli (come indicato nel segnale stradale e nel foglio di preavviso), dovendosi comunque ritenere sussistente un divieto di sosta per veicoli diversi dai motocicli, quindi anche per le automobili.

Si deve invero ritenere che il verbale sia affetto da un mero errore materiale omissivo (laddove è indicato divieto di sosta permanente e non divieto di sosta permanente ad eccezione di motoveicoli).

In ogni caso l'errore non è comunque in grado di inficiare il contenuto oggettivo del verbale e di stravolgerne il significato, avuto riguardo all'infrazione contestata all'attuale querelante.

Questo Collegio ritiene, quindi, non ammissibile la querela di falso proposta, essendo basata su un mero errore materiale del verbale, atteso che l'errore stesso non poteva far incorrere in incertezza l'attore il quale dalla segnaletica era perfettamente in grado di comprendere di non potere sostare in detta zona con la sua autovettura.

La querela risulta, quindi, inammissibile non sussistendo in nessuna prospettiva la presenza di falso ideologico o di dolo nell'azione dei (...), né tanto meno risulta possibile affermare l'esistenza di un falso per omissione, posto che l'omissione della indicazione di una parte del divieto non consentiva in nessuno caso al querelante di ritenere di poter sostare né veniva a far modificare la infrazione commessa (sosta in zona non consentita) né tantomeno la sanzione derivante dalla stessa, non

potendosi, quindi, ritenere che la stessa omissione di parte del testo possa essere considerata rilevante in ordine alla comprensione o alla validità e veridicità dello stesso verbale.

Ancora, non può essere riscontrata la presenza di falsità materiale dell'atto, in quanto non risulta essere messa in discussione la sottoscrizione del verbale né il contenuto dello stesso può essere considerato stravolto in alcuna sua parte a causa della omissione compiuta dai (...) nella scrittura dell'atto.

Questo Collegio dichiara, quindi, inammissibile la querela di falso proposta da Gi. Sa.

Le spese del presente procedimento incidentale seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con attribuzione al procuratore anticipatario.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- Dichiaro inammissibile la domanda di querela di falso proposta dall'attore, signor Gi. Sa. contro verbale n. (...) del 27/05/2010 della Polizia Municipale del Comune di Portici;

- Condanna parte querelante ex art. 226 I co c.p.c. ad una pena pecuniaria di Euro 20,00;

- Dispone il dissequestro del verbale e la restituzione, al passaggio in giudicato all'UFFICIO di Polizia Municipale del Comune di Portici;

- Dispone che, al passaggio in giudicato, a cura del cancelliere sia fatta menzione della sentenza sull'originale del documento stesso;

- Condanna Gi. Sa. al pagamento di tutte le spese di cui al presente giudizio liquidate in Euro 50/00 (cinquanta/00) per esborsi, ed Euro 950/00 (novecentocinquanta/00) per compenso professionale oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso IV e CPA con attribuzione all'Avv. Fr.D. procuratore anticipatario.

Così deciso in Napoli il 27 maggio 2015. Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2015.